Procedura per l’affidamento SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA 2026/2029

DISCIPLINARE DI GARA 4
PREMESSE 4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA 6
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 6
1.2. DOTAZIONI TECNICHE 7
1.3. IDENTIFICAZIONE 8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 8
2.1. DOCUMENTI DI GARA 8
2.2. CHIARIMENTI 9
2.3. COMUNICAZIONI 9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 10
3.1. DURATA 11
3.2. REVISIONE PREZZI 11
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 15
6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 17
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 17
7. AVVALIMENTO 18
8. SUBAPPALTO 19
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 19
10. GARANZIA PROVVISORIA 20
11. SOPRALLUOGO 22
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 22
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 23
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 25
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 26
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 26
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14 30
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 30
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 30
16. OFFERTA TECNICA 32
17. OFFERTA ECONOMICA 33
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 33
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 33
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA 41
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 41
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI 42
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 42
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 42
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 42

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 43
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 44
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 24.1 44
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 45
26. CODICE DI COMPORTAMENTO 46
27. ACCESSO AGLI ATTI 46
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 46
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 46

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA 2026/2029

PREMESSE

Con atto n. 631 del 25/08/2025, questa Agenzia ha deciso di affidare l'acquisizione di sette polizze assicurative, così enucleate per oggetto e finalità:

- "**Rct/O**" finalizzata a tenere indenne Arpa nei limiti dei massimali di polizza, da quanto questa debba pagare a terzi a titolo di risarcimento per danni corporali e/o materiali in dipendenza della responsabilità derivante dall'esercizio delle attività istituzionali;

- "**All risks property**" finalizzata a tutelare l'Agenzia dai danni materiali diretti e materiali consequenziali, totali o parziali, sofferti dai beni immobili e mobili di sua proprietà;

- **infortuni cumulativa** volta ad assicurare protezione in caso di infortuni alla guida e/o nelle attività di lavorazione dell'orto sinergico allocato presso la sede di Torino di Arpa;

- **kasko auto** dipendenti a protezione dei dipendenti come da coperture prescritte dai Contratti collettivi nazionali di dirigenza e comparto;

- **RCA/ARD/kasko auto** in proprietà volta ad assicurare ai veicoli aziendali la copertura RCA obbligatoria e quella "rischi diversi e kasko" in caso di favorevole rapporto costi/benefici;

- "**Tutela legale**" a protezione dei dipendenti come da coperture prescritte dai Contratti collettivi nazionali di dirigenza e comparto;

- **Rc UAS** a copertura dei possibili danni derivanti dalle attività di volo di uno o più droni di proprietà dell'Agenzia.

Risulta necessario procedere all'affidamento dei servizi in questione mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi, come sopra illustrato, di appalto di importo superiore alla soglia di cui all'art. 14 comma 1 lett. c del D.lgs. n. 36/2023.

La gara si articolerà nei **7 lotti** sopra individuati tenendo conto delle specificità dei rischi assicurati, a cui corrisponderanno altrettanti contratti di assicurazione.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Essendo di rilevante importanza l'aspetto qualitativo al fine di garantire idonea protezione al patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Agenzia, nonché ai suoi dipendenti, si ritiene opportuno valutare non solo l'aspetto economico ma anche quello tecnico delle offerte, ad eccezione del lotto 7, il cui oggetto risulta maggiormente standardizzato. Conseguentemente, per i lotti da 1 a 6 l'aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, mentre per il restante lotto 7 si aggiudicherà al minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023. Per la descrizione dei criteri di aggiudicazione dei lotti da 1 a 6 si rinvia alle pertinenti schede "qualità-prezzo". Riguardo invece al lotto 7, l'aggiudicazione avverrà appunto con applicazione del criterio del prezzo più basso, a favore del concorrente che offrirà il premio assicurativo più basso.

Per tutti i lotti (da 1 a 7), la Stazione appaltante prende in considerazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e congrua.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del *bando [il termine massimo è di 9 mesi, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del codice]*

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Torino ITC11

CIG Lotto 1 B8092D6037

CIG Lotto 2 B8092D710A

CIG Lotto 3 B8092D81DD

CIG Lotto 4 B8092D92B0

CIG Lotto 5 B8092DA383

CIG Lotto 6 B8092DB456

CIG Lotto 7 B8092DC529

CUI S07176380017202500019

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è stato individuato nella persona della dott.ssa Rossella Orsogna, Dirigente Responsabile dell'Ufficio affari generali e legali.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Massimo Boasso Responsabile Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi m.boasso@arpa.piemonte.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali che riportano le Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite

protocollo NTP o standard superiore.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
     i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
     ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti

di cui al regolamento n. 9100/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate *contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al* numero verde 800.116.738 (dall'estero +39 02 39331780 con assistenza in lingua italiana) attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:30 (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) oppure scrivendo all'indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) bando di gara;
b) disciplinare di gara;
c) capitolati Lotto 1,2,3,4,5,6 e 7;
d) schede prezzo-qualità Lotto 1,2,3,4,5,6 e 7
e) schema di domanda di partecipazione;
f) documento di gara unico europeo;
g) patto di integrità;
h) modello dichiarazioni
i) modello dichiarazione assolvimento imposta di bollo
j) modello offerta tecnica Lotto 1,2,3,4,5 e 6
k) modello offerta economica Lotto 1,2,3,4,5,6 e 7
l) statistica sinistri

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, al seguente link: https://bandi.arpa.piemonte.it/ e sulla Piattaforma … *https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/.].*

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il valore complessivo dell'appalto stimato ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.lgs. 36/2023, comprensivo di ogni opzione, è pari ad euro 1.093.500,00 o.f.i. (al lordo di imposte e contributi di legge ed Iva esente in applicazione dell'art. 10, comma 2 del DPR 633/1972) ed è così articolato:

N. lotto	CPV 66510000-8 Descrizione servizi	Premio lordo annuo a base di gara o.f.i.	Premio lordo quadriennale a base di gara o.f.i.	Proroga tecnica o.f.i. di durata massima semestrale	Importo complessivo o.f.i.
1	RCT/O	23.000,00	92.000,00	11.500,00	103.500,00
2	Tutela legale	14.000,00	56.000,00	7.000,00	63.000,00
3	All risks property	115.000,00	460.000,00	57.500,00	517.500,00
4	Infortuni cumulativa	8.800,00	35.200,00	4.400,00	39.600,00
5	Kasko dipendenti in missione	1.700,00	6.800,00	850,00	7.650,00
6	RCA LM	80.000,00	320.000,00	40.000,00	360.000,00
7	Responsabilità civile di volo apparecchi UAS	500,00	2.000,00	250,00	2.250,00
Oneri sicurezza per rischi interferenti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008		0,00	0,00	0,00	0,00
Totali parziali		243.000,00	972.000,00	121.500,00	1.093.500,00
Importo totale rilevante ai fini dell'individuazione della soglia di rilievo comunitario				1.093.500,00	
Incentivo ex art. 45 D.lgs. 36/2023 (1% premio lordo quadriennale complessivo)				9.720,00	
Totale complessivo acquisizione (parte opzionale inclusa)				1.103.220,00	

L'importo posto a base di gara per ciascun singolo lotto comprende i costi della manodopera previsti dall'articolo 41 comma 14 del decreto legislativo 36/2023, che la Stazione appaltante ha stimato aventi un'incidenza media pari al 2,6% (fonte Ania trends Indici aziendali 2024). Detti costi, non soggetti a ribasso, sono quantificabili,

trattandosi di servizi assicurativi, in un valore marginale rispetto al premio c.d. “puro” (che ha natura per lo più finanziaria) ed hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera dell’organizzazione imprenditoriale.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il contratto collettivo applicato per i servizi in questione è il CCNL “assicurazioni ANIA”, che si intende individuato anche ai fini delle prestazioni secondarie.
L’operatore economico, nella formulazione del proprio ribasso di gara, dovrà tener conto dell’importo dei costi della manodopera dichiarato nell’ambito dell’offerta economica.

Qualora l’operatore economico indichi nell’offerta un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato da questa Agenzia dovrà allegare all’offerta economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire a questa stazione appaltante di attivare immediatamente il sub procedimento di verifica della congruità di tali costi ex art.110 del D.Lgs. 36/2023.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Codice CNEL H011.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché il personale Arpa che effettua attività nell’ambito della procedura concorsuale, non è presente durante attività di approntamento locali, ma unicamente in fasi di lavoro dove vengono svolte attività di tipo intellettuale.

L’importo complessivo è al netto di Iva.

L’appalto è finanziato con *fondi di bilancio di Arpa Piemonte*

3.1. DURATA

Le polizze assicurative avranno durata dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2025 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2029.

Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, Arpa Piemonte si riserva in via del tutto eventuale di prorogare alla scadenza contrattuale una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente, gli appalti in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del/i nuovo/i contraente/i.

3.2. REVISIONE PREZZI

Si rinvia a quanto indicato nei rispettivi capitolati al punto **Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali**

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Non si rilevano modifiche in corso di esecuzione

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati o consorzi ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. 36/2023.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "Aggregazione di retisti" o "Retiste").
È vietato al Concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al Concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) del Codice dei Contratti possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.
Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

i documenti richiesti agli Operatori Economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante autocertificazione tramite il DGUE

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

- Possesso dell'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- Possesso dell'autorizzazione IVASS relativa all'esercizio in Italia nei rami assicurativi per il lotto/i cui si partecipa.

  <u>Per le Imprese aventi sede legale in altro Stato membro UE</u>:
- possesso della comunicazione (o maturazione del "silenzio assenso") di cui all'art. 23, comma 4 del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare, per il tramite di una propria sede secondaria;

  oppure
- possesso della comunicazione di cui all'art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare.

  <u>In caso di partecipazione in forma associata,</u>
- i requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono essere posseduti da:
- ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, in coassicurazione, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il requisito è soddisfatto:

indistintamente per la partecipazione ai lotti I, III, IV, V, VI e VII, dall'aver maturato nei migliori tre degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura (anni 2020,2021,2022,2023,2024), nel settore totale "Rami Danni", complessivamente non inferiore a € 50.000.000,00;

per la partecipazione al lotto II, dall'aver maturato nei migliori tre degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura (anni 2020,2021,2022,2023,2024) una raccolta premi nel settore "Tutela Legale" non inferiore a ad € 10.000.000,00.

Gli importi richiesti a titolo di requisito di capacità economica e finanziaria tengono conto della particolare tipologia di prestazioni oggetto della presente procedura di appalto, e richiedono, a garanzia della corretta gestione dei servizi, significative disponibilità finanziarie.

Considerato il mercato di riferimento, tali importi non costituiscono un elemento limitativo della concorrenza e forniscono garanzia di solidità rispetto alla liquidazione dei possibili danni garantiti dalle polizze.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

In caso di partecipazione in forma associata il requisito in questione deve essere soddisfatto come di seguito indicato:

a) in caso di partecipazione in RTI, dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

b) in caso di partecipazione in coassicurazione, dovrà essere posseduto per intero dalla delegataria.

6.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito è soddisfatto in caso di stipula e regolare esecuzione per almeno un anno nel decennio precedente l'indizione della procedura di gara, di almeno due contratti per servizi assicurativi analoghi all'oggetto del lotto per cui si partecipa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In caso di partecipazione in forma associata, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) I requisiti relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 devono essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

b) I requisiti relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e il possesso dell'autorizzazione IVASS relativa all'esercizio in Italia nei rami assicurativi per il lotto/i cui si partecipa di cui al punto 6.1 devono essere posseduti dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati

cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.

L’ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Qualora trattasi di altro contratto indicato da questa Agenzia si richiede la dimostrazione del rispetto del principio di equivalenza.

10 GARANZIA PROVVISORIA

Dati gli interessi sottesi, la configurazione ed il valore dell'appalto ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.lgs. 36/2023, si conferma l'opportunità di richiedere ai concorrenti la prestazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.lgs. 36/2023 s.m.i. nella misura ordinaria del 2% del valore di riferimento di ogni Lotto

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente di Tesoreria di Arpa Piemonte IBAN: IT 19 W 02008 01033 000040783853 presso Istituto Unicredit S.p.A. Ag. Via XX Settembre 31, Torino,ovvero PagoPA;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per *260* giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
   1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile;
   2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
   3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi

ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. *[Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche]* Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;

d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni SA 8000 Certificazione social accountability 8000, UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale, EMAS o altre indicate nell'allegato II.13 al D.Lgs 36/2023 smi Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è richiesto

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 (settantasette) per il Lotto 3 e pari a € 33,00 (trentatre) per il Lotto 6 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 *[ad esempio Delibera numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara].* Il

pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 *[dodici,00]* del giorno 30 settembre 2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di … *[indicare il numero e l'unità di misura]* per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati … *[indicare i formati dei file che possono essere caricati nella Piattaforma]*

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"***OFFERTA***" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**;

B – **Offerta tecnica per i Lotti 1,2,3,4,5 e 6;**

C – **Offerta economica per i Lotti 1,2,3,4,5,6 e 7***.*

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante ricevimento di PEC dai gestori della piattaforma

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per *260 (duecentosessanta) giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che

consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di sette giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sette giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza a Piattaforma … *[la SA indica la Sezione/Area della Piattaforma]* per compilare o allegare la seguente documentazione:

La documentazione di gara comprende:

a) bando di gara;
b) disciplinare di gara;
c) capitolati Lotto 1,2,3,4,5,6 e 7;
d) schede prezzo-qualità Lotto 1,2,3,4,5,6 e 7
e) schema di domanda di partecipazione;
f) documento di gara unico europeo;
g) patto di integrità;
h) modello dichiarazioni
i) modello dichiarazione assolvimento imposta di bollo
j) modello offerta tecnica Lotto 1,2,3,4,5 e 6
k) modello offerta economica Lotto 1,2,3,4,5,6 e 7
l) statistica sinistri

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, al seguente link: https://bandi.arpa.piemonte.it/ e sulla Piattaforma … *https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/.*

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "F".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui

all’articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all’articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato*;*
- di garantire, secondo quanto indicato all’articolo 9L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto*.*
  - Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
  - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di accettare il patto di integrità allegato*;*
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 0.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e

specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) la dichiarazione di avvalimento;
2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è

privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica dei servizi offerti;
b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute

costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica. l'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 01, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) *ribasso percentuale;*

   Verranno prese in considerazione fino a *due]* cifre decimali;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) la stima dei costi della manodopera.

   Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	*70*
Offerta economica	*30*
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA
LOTTO I - RCT/O
Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	**CONTRAENTE/ASSICURATO** **C.F. / P.IVA**	**ARPA PIEMONTE** **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale** **Via Pio VII, 9** **10135 Torino** **C.F./P. Iva 07176380017**

2	**Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all’art. 1.7, la seguente clausola: Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio. È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: **(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l’ipotesi pari a 0 punti.**	
☐	**Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni)**	**5 punti**
☐	**Ipotesi C (eliminazione della clausola dal capitolato)**	**10 punti**

3	**Cessazione anticipata – Art. 1.9** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.9, la seguente clausola: E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso È facoltà del Concorrente: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	**0 punti**
	Ipotesi B (la Compagnia rinuncia al recesso anticipato)	**10 punti**

4	**Massimali – Art. 2.2** E' facoltà del Concorrente proporre un massimale RCT unico per sinistro, persona e danni a cose, secondo le ipotesi di seguito dettagliate. **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Massimale offerto)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
	Ipotesi A: Euro 10.000.000 (come da Capitolato)	**0 punti**
	Ipotesi B: Euro 15.000.000	**5 punti**
	Ipotesi C: Euro 20.000.000	**9 punti**

4	**Franchigia frontale – Art. 2.3** E' facoltà del Concorrente proporre una franchigia per ogni e qualsiasi danno, secondo le ipotesi di seguito dettagliate. **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Massimale offerto)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
	Ipotesi A: Euro 500 (come da Capitolato)	**0 punti**
	Ipotesi B: Euro 250	**6 punti**
	Ipotesi C: nessuna franchigia	**12 punti**

5	**Danni da inquinamento accidentale – Art. 2.5 sub 7** E' facoltà del Concorrente proporre un massimo indennizzo per sinistro/anno, secondo le ipotesi di seguito dettagliate. **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**

☐	**Ipotesi A Euro 1.500.000** (come da Capitolato)	**0 punti**
☐	**Ipotesi B Euro 2.000.000**	**4 punti**
☐	**Ipotesi C Euro 2.500.000**	**8 punti**

6	**Cose in consegna e custodia – Art. 2.5 sub 13** E' facoltà del Concorrente proporre un massimo indennizzo per sinistro, secondo le ipotesi di seguito dettagliate. **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
☐	**Ipotesi A Euro 250.000** (come da Capitolato)	**0 punti**
☐	**Ipotesi B Euro 500.000**	**3 punti**

7	**Danni da Incendio – Art. 2.5 sub 22** E' facoltà del Concorrente proporre un massimo indennizzo per sinistro/anno, secondo le ipotesi di seguito dettagliate. **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
☐	**Ipotesi A Euro 1.500.000** (come da Capitolato)	**0 punti**
☐	**Ipotesi B Euro 2.000.000**	**4 punti**
☐	**Ipotesi C Euro 2.500.000**	**8 punti**

8	**Art. 2.6 - Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 2.6 lett. r), la seguente esclusione: - i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa, da pandemia e/o epidemia (compreso il Covid 19). È facoltà del Concorrente: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
☐	**Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (eliminazione dell'esclusione danni da malattia infettiva e/o contagiosa, da pandemia e/o epidemia)**	**4 punti**

9	**Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 3.2, la seguente clausola: "La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale…." È facoltà del Concorrente: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	**0 punti**
	Ipotesi B (sostituzione della dicitura "… fino a quando ne ha interesse…" con " …fino alla loro conclusione…")	**6 punti**

ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA – LOTTO II TUTELA LEGALE

Costituente parte integrante del contratto di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

	CONTRAENTE/ASSICURATO	**ARPA PIEMONTE** **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale** **Via Pio VII, 9** **10135 Torino**
	P.IVA	**C.F./P. Iva 07176380017**

1	**Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.7, la seguente clausola: Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio. È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)**	
	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	**0 punti**
	Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 150 giorni)	**1 punti**

	Ipotesi C (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni)	**3 punti**
	Ipotesi D (aumento del preavviso di recesso a 210 giorni)	**5 punti**
	Ipotesi E (eliminazione della clausola dal capitolato senza reintegro)	**10 punti**

2	**Validità temporale/Insorgenza del sinistro: Retroattività – Art. 1.19** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che l'assicurazione è operante per i fatti insorti nei 3 anni antecedenti la data di decorrenza del contratto indicata in polizza, ciò esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza, è facoltà del Concorrente proporre un periodo pari a: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Retroattività offerta)**	
	Ipotesi A (3 anni)	**0 punti**
	Ipotesi B (4 anni)	**5 punti**
	Ipotesi C (5 anni)	**10 punti**
	Ipotesi D (illimitata)	**15 punti**

3	**Validità temporale/Insorgenza del sinistro: Postuma – Art. 1.19** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che l'assicurazione si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 1 anno dalla cessazione del contratto è facoltà del Concorrente proporre un periodo di postuma pari a: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Postuma offerta)**	
	Ipotesi A (1 anno)	**0 punti**
	Ipotesi B (2 anni)	**2 punti**
	Ipotesi C (3 anni)	**4 punti**
	Ipotesi D (4 anni)	**6 punti**
	Ipotesi E (5 anni)	**8 punti**
	Ipotesi F (10 anni)	**15 punti**

4	**Massimali Assicurati – Art. 2.6**

	E' facoltà del Concorrente proporre una delle seguenti ipotesi di massimali **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Massimali offerta)**	
☐	**Ipotesi A** 1. Massimale per sinistro: € 40.000,00 2. Massimale complessivo per anno assicurativo o minor periodo laddove previsto: € 80.000	**0 punti**
☐	**Ipotesi B** 1. Massimale per sinistro: € 50.000,00 2. Massimale complessivo per anno assicurativo o minor periodo laddove previsto: € 100.000	**30 punti**

ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA
LOTTO III– All Risks Property
Costituente parte integrante del contratto di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

	CONTRAENTE/ASSICURATO **P.IVA**	**ARPA PIEMONTE** **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale** **Via Pio VII, 9** **10135 Torino** **C.F./P. Iva 07176380017**

1	**Recesso in caso di sinistro – Art. 2.8** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 2.8, la seguente clausola: Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio. È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
☐	**Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni)**	**1 punti**
☐	**Ipotesi C (eliminazione della clausola dal capitolato)**	**6 punti**

2	**Cessazione anticipata – Art. 2.11** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 2.11, la seguente clausola: È data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso È facoltà del Concorrente: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
☐	**Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (la Compagnia rinuncia al recesso anticipato)**	**6 punti**

3	**DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE (Art. 4.6):** È facoltà del Concorrente proporre una percentuale di tolleranza tra le opzioni di seguito indicate. **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
☐	**Ipotesi A** (20% delle somme assicurate per ogni singola partita)	**0 punti**
☐	**Ipotesi B** (30% delle somme assicurate per ogni singola partita)	**3 punti**
☐	**Ipotesi C** (40% delle somme assicurate per ogni singola partita)	**6 punti**

4	**Art. 5 LIMITI DI INDENNIZZO** **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
	LIMITE DI INDENNIZZO COMPLESSIVO PER SINISTRO E PER ANNO (STOP LOSS)	
☐	**Ipotesi A** (Euro 40.000.000)	**0 punti**
☐	**Ipotesi B** (Euro 50.000.000)	**2 punti**
☐	**Ipotesi C** (Euro 60.000.000)	**4 punti**
☐	**Ipotesi D** (Euro 70.000.000)	**8 punti**
	GARANZIA FENOMENO ELETTRICO: LIMITE DI INDENNIZZO	
☐	**Ipotesi A** (Euro 200.000 per sinistro)	**0 punti**
☐	**Ipotesi B** (Euro 300.000 per sinistro)	**2 punti**
☐	**Ipotesi C** (Euro 500.000 per sinistro)	**4 punti**

	GARANZIA SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI DANNI: LIMITE DI INDENNIZZO	
☐	**Ipotesi A** (Euro 80.000 per sinistro)	**0 punti**
☐	**Ipotesi B** (Euro 100.000 per sinistro)	**2 punti**
☐	**Ipotesi C** (Euro 200.000 per sinistro)	**4 punti**
	GARANZIA DANNI DA ACQUA CONDOTTA / DISPERSIONE LIQUIDI: LIMITE DI INDENNIZZO	
☐	**Ipotesi A** (Euro 80.000 per sinistro)	**0 punti**
☐	**Ipotesi B** (Euro 100.000 per sinistro)	**2 punti**
☐	**Ipotesi C** (Euro 200.000 per sinistro)	**4 punti**
	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINGOLA UBICAZIONE GARANZIA "INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI"	
☐	**Ipotesi A** (40% della somma assicurata per singola ubicazione)	**0 punti**
☐	**Ipotesi B** (50% della somma assicurata per singola ubicazione)	**3 punti**
☐	**Ipotesi C** (60% della somma assicurata per singola ubicazione)	**6 punti**
	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINGOLA UBICAZIONE GARANZIA "EVENTI ATMOSFERICI"	
☐	**Ipotesi A** (40% della somma assicurata per singola ubicazione)	**0 punti**
☐	**Ipotesi B** (50% della somma assicurata per singola ubicazione)	**2 punti**
☐	**Ipotesi C** (60% della somma assicurata per singola ubicazione)	**4 punti**
☐	**Ipotesi C** (80% della somma assicurata per singola ubicazione)	**6 punti**

5	**Art. 5 SCOPERTI/FRANCHIGIE:** **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
	FRANCHIGIA FRONTALE	
☐	**Ipotesi A** (€ 1.500)	**0 punti**
☐	**Ipotesi B** (€ 1.000)	**3 punti**
☐	**Ipotesi C** (€ 500)	**6 punti**
	EVENTI ATMOSFERICI	
☐	**Ipotesi A** (scoperto 20% col il minimo di € 25.000,00 per singolo fabbricato)	**0 punti**
☐	**Ipotesi B** (scoperto 20% col il minimo di € 20.000,00 per singolo fabbricato)	**2 punti**

☐	**Ipotesi C** (scoperto 20% col il minimo di € 15.000,00 per singolo fabbricato)	**4 punti**
☐	**Ipotesi D** (scoperto 20% col il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato)	**6 punti**
☐	**Ipotesi E** (scoperto 20% col il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato)	**8 punti**
	INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI	
☐	**Ipotesi A** (scoperto 20% del danno con il massimo di € 25.000 per singolo fabbricato)	**0 punti**
☐	**Ipotesi B** (scoperto 20% del danno con il massimo di € 20.000 per singolo fabbricato)	**3 punti**
☐	**Ipotesi C** (scoperto 20% del danno con il massimo di € 15.000 per singolo fabbricato)	**6 punti**

ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA
LOTTO IV – INFORTUNI CUMULATIVA
Costituente parte integrante del contratto di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

	CONTRAENTE/ASSICURATO **P.IVA**	**ARPA PIEMONTE** **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale** **Via Pio VII, 9** **10135 Torino** **C.F./P. Iva 07176380017**

1	**Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.7, la seguente clausola: Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio. È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
☐	**Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni)**	**3 punti**
☐	**Ipotesi C (eliminazione della clausola dal capitolato)**	**5 punti**

2	**Cessazione anticipata – Art. 1.9** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.9, la seguente clausola: E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso È facoltà del Concorrente: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	**0 punti**
	Ipotesi B (la Compagnia rinuncia al recesso anticipato)	**5 punti**

3	**Limiti catastrofali: Infortuni subiti in occasione di inondazioni, alluvioni, straripamenti, caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche ed altri eventi naturali tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi sommosse, sabotaggio, attentati, Movimenti tellurici** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che per le garanzie di cui sopra in nessun caso la Società liquiderà somma superiore per sinistro ed anno assicurativo, o minor periodo qualora previsto, ad Euro 2.000.000. E' facoltà del Concorrente proporre un importo superiore del suddetto limite di indennizzo, secondo le ipotesi di seguito dettagliate. **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
	Ipotesi A (Euro 2.000.000)	**0 punti**
	Ipotesi B (Euro 3.000.000)	**5 punti**
	Ipotesi C (Euro 4.000.000)	**10 punti**
	Ipotesi D (Euro 5.000.000)	**15 punti**

4	**Art. 2.4 - Somme assicurate – Categoria A)** È facoltà del Concorrente proporre le somme assicurate, secondo le ipotesi di seguito dettagliate. **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
	Ipotesi A (come da capitolato)	**0 punti**
	Ipotesi B (Caso Morte: Euro 250.000 **Caso Invalidità Permanente:** Euro 350.000 **Rimborso Spese Mediche**: Euro 10.000)	**15 punti**

5	**Art 4.10 - Danni estetici** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 4.10 che , in caso di infortunio che abbia cagionato un danno di carattere estetico e lo stesso risulti non altrimenti indennizzabile ai termini del presente contratto, la Società riconoscerà il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato per la riduzione del danno fino a concorrenza di Euro 3.000 per evento. E' facoltà del Concorrente proporre un importo superiore del suddetto rimborso, secondo le ipotesi di seguito dettagliate: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)**	
	Ipotesi A (Euro 3.000)	**0 punti**
	Ipotesi B (Euro 4.000)	**2 punti**
	Ipotesi C (Euro 5.000)	**5 punti**
	Ipotesi D (Euro 10.000)	**10 punti**

5	**Liquidazione Invalidità permanente Art. 4.12** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che per i casi di invalidità permanente conseguenti ad infortunio di grado non inferiore al 60% accertato con i criteri di indennizzabilità previsti dalle condizioni del presente capitolato verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato è facoltà del Concorrente ridurre la percentuale di grado accertato secondo i seguenti criteri: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
	Ipotesi A (60% come da capitolato)	**0 punti**
	Ipotesi B (50%)	**10 punti**
	Ipotesi C (40%)	**20 punti**

ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA
LOTTO V - Kasko Dipendenti in missione
Costituente parte integrante del contratto di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

	CONTRAENTE/ASSICURATO **P.IVA**	**ARPA PIEMONTE** **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale** **Via Pio VII, 9** **10135 Torino** **C.F./P. Iva 07176380017**

1	**Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.7, la seguente clausola: Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio. È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
☐	**Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni)**	**3 punti**
☐	**Ipotesi C (eliminazione della clausola dal capitolato)**	**8 punti**

2	**Cessazione anticipata – Art. 1.9** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.9, la seguente clausola: E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso. È facoltà del Concorrente: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
☐	**Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (la Compagnia rinuncia al recesso anticipato)**	**9 punti**

3	**Categorie e somme assicurate – Art. 2.2** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che le somme assicurate, per ogni mezzo di trasporto, sono prestate a Primo Rischio Assoluto, è facoltà del Concorrente proporre quale limite di indennizzo massimo, uno dei seguenti importi: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
☐	**Ipotesi A € 30.000**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B € 40.000**	**10 punti**
☐	**Ipotesi C € 50.000**	**20 punti**

4	**Limite di risarcimento (a deroga dell'art. 1907 del Codice Civile)** **Art. 2.3 ultima alinea Franchigia** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che per ogni sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta pari ad Euro 100, è facoltà del Concorrente proporre una riduzione della suddetta franchigia fino all'eliminazione della stessa. **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di franchigia offerta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
☐	**Ipotesi A (franchigia € 100)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (franchigia € 50)**	**12 punti**
☐	**Ipotesi C (nessuna)**	**24 punti**

5	**Limite di risarcimento Danni al bagaglio – Art. 3.1** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede il risarcimento di tutti i danni materiali e diretti ai beni trasportati, nonché dei danni agli stessi beni quando conseguenti ad un sinistro risarcibile ai sensi dell'Art. 2 "Norme che regolano l'Assicurazione in particolare" è facoltà del Concorrente proporre quale limite di indennizzo massimo, uno dei seguenti importi: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
☐	**Ipotesi A € 1.000**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B € 1.500**	**4,5 punti**
☐	**Ipotesi C € 2.000**	**9 punti**

ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA
LOTTO VI – RCA/RC NATANTI/ARD LM
Costituente parte integrante del contratto di assicurazione

CONTRAENTE:	**ARPA PIEMONTE** **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale** **Via Pio VII, 9** **10135 Torino**
C.F. / P.I.:	**C.F./P. Iva 07176380017**

1	**Importo Massimale - Art. 2.7** E'facoltà del Concorrente proporre un Massimale Unico secondo le ipotesi di seguito dettagliate. **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Massimale offerto)** **N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
☐	**Ipotesi A: Euro 10.000.000 unico** (come da Capitolato)	**0 punti**
☐	**Ipotesi B: Euro 25.000.000 unico**	**5 punti**
☐	**Ipotesi C: Euro 50.000.000 unico**	**10 punti**

2	**Franchigie e Scoperti - Artt. 4.3 e 5.2** È facoltà del Concorrente proporre uno scoperto e franchigia per ogni sinistro da Evento atmosferico e Socio-politico in base alle opzioni di seguito indicate: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di scoperto/franchigia offerti)** **N.B.: Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
☐	**Ipotesi A: Scoperto 5% minimo € 250** (come da Capitolato)	**0 punti**
☐	**Ipotesi B: Scoperto 5% minimo € 200**	**4 punti**
☐	**Ipotesi C: Scoperto 5% minimo € 150**	**8 punti**
☐	**Ipotesi D: Scoperto 5% minimo € 100**	**12 punti**
☐	**Ipotesi E: Scoperto 5% minimo € 50**	**16 punti**
☐	**Ipotesi F: nessun scoperto/franchigia**	**24 punti**

3	**Franchigie e Scoperti - Art. 6.6** E' facoltà del Concorrente proporre uno scoperto e franchigia per ogni sinistro relativo alla garanzia kasko in base alle opzioni di seguito indicate: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di scoperto/franchigia offerti)** **N.B.: Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
☐	**Ipotesi A: Scoperto 5% minimo € 100** (come da Capitolato)	**0 punti**
☐	**Ipotesi B: Scoperto 5% minimo € 50**	**6 punti**
☐	**Ipotesi C: nessun scoperto/franchigia**	**18 punti**

4	**Rottura Cristalli - Art. 7.5** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede per la garanzia "Rottura Cristalli" un limite di indennizzo, per ogni evento, fino alla concorrenza di € 1.000,00, è facoltà del Concorrente proporre un incremento di detto importo. **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)**

	Ipotesi A (Euro 1.000,00)	**0 punti**
	Ipotesi B (Euro 3.000,00)	**3 punti**
	Ipotesi C (Euro 5.000,00)	**5 punti**

5

Rinuncia alla rivalsa

E' facoltà del concorrente prevedere l'estensione alla Rinuncia alla Rivalsa nei termini di seguito riportati:

Opzione 1:

La Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti:

- del Contraente o del Conducente del veicolo assicurato:
  - se il veicolo è guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche;
  - la Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione.
  - se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
  - se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.

  Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto d) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal punto e) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

- del solo Contraente:
  - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

  La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Opzione 2:

La Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti:

- del Contraente o del Conducente del veicolo assicurato:
  - nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto non è conforme alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
  - se il veicolo è guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche;
  - la Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione;
  - se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
  - se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.
  - qualora al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni;

	- nei confronti del Contraente/Assicurato e del Conducente per responsabilità dovute a difetto di manutenzione dei veicoli assicurati. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto d) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal punto e) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente. ➢ del solo Contraente: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa. **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di opzione prescelta)** **N.B.: Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.**	
	Mantenimento della clausola come da capitolato	**0 punti**
	Inserimento della clausola come da opzione 1	**5 punti**
	Inserimento della clausola come da opzione 2	**13 punti**

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio sarà attribuito adottando il sistema di calcolo specificato

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore.*

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^{n} C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i= punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

$P_x =$ punteggio criterio X

X = 1, 2, …, n [*indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione*]

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 01 ottobre 2025, alle ore 10,00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il *responsabile di fase* accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica.*

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro cinque giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L’offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

Non si procede all’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga

accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro … [*di norma 60 giorni, la stazione appaltante può stabilire un termine diverso*] giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

N.B. Ai sensi dell'articolo 117, comma 14, del Codice, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per

l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023 smi

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

SCHEMA DI CONTRATTO ED ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA

Ai fini della stipula dei contratti, lo schema è rappresentato dal capitolato speciale d'appalto di ogni singolo lotto che, pertanto, a seguito dell'aggiudicazione, diventerà la polizza assicurativa medesima.
Arpa Piemonte si riserva in ogni caso la facoltà di dare avvio all'esecuzione contrattuale di uno o più lotti in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023, nelle more della stipula formale dei contratti di Assicurazione.
Non si ravvisano le condizioni per l'applicazione delle clausole sociali di cui all'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, tenuto conto delle caratteristiche dell'oggetto della presente procedura, finalizzata appunto all'emissione di prodotti finanziari ad elevato contenuto tecnico.

25.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.
L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26.CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante* https://www.arpa.piemonte.it/istituzionale/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del codice.

28.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Torino.

29.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione particolare,
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione complessiva dell'intera procedura di gara e l'eventuale stipula e gestione del contratto, nonché per l'archiviazione degli stessi; i diritti dell’interessato, ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679, sono esercitabili come dettagliato alla pagina presente al seguente link: www.arpa.piemonte.it/privacy.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi, nell’ambito del cui ufficio i dati verranno custoditi e trattati, anche tramite incarico agli addetti degli uffici stessi.
L’appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nel corso dell’esecuzione del contratto, non divulgandoli in alcun modo né utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed all’esecuzione del contratto.
L’appaltatore sarà altresì responsabile per l’esatta osservanza delle norme suddette anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi. L’eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Firmato digitalmente da:
Massimo Boasso
Data: 26/08/2025 12:27:31